



Decreto Dirigenziale n. 125 del 15/12/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 5 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - BN -

Oggetto dell'Atto:

D.LGS. 152/06 E SMI - TITOLO III BIS (EX D.LGS. 59/05) - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ATTIVITA' PREVISTA DAL D.LGS. 152/06 ALL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DI MESSA IN RISERVA, STOCCAGGIO E TRATTAMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI COD. IPPC 5.1 E 5.3 - UBICATA IN BENEVENTO - ZONA INDUSTRIALE ASI - PONTE VALENTINO ZONA Z5, DI TITOLARITA' DELLA IM.EC. TECNOLOGIE ECOLOGICHE SRL

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- con D. D. n. 521 del 02/12/2006 del Settore Tutela Ambiente di Napoli, è stato rilasciato il giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni relativo al progetto "piattaforma polifunzionale di trattamento dei rifiuti" da ubicarsi in Zona ASI – Ponte Valentino – Benevento;
- la Ditta IM.EC. Tecnologie Ecologiche S.r.l. ha richiesto, per il predetto impianto, in data 26 Novembre 2004, per il tramite il Settore Tutela Ambiente – Napoli ed acquista agli atti di questo Settore 07 Dicembre 2004, l'autorizzazione di cui agli artt. 27 e 28 D.Lgs. 22/97 (attuale art. 208 del D.lgs. 152/06 smi), rilasciata con decreto autorizzativo n. 153 del 27/06/2007;
- in considerazione che l'impianto non è stato realizzato entro i termini assegnati, e che l'attività che si intende esercitare è rientrata nell'allegato VIII del D.Lgs. 152/06 e smi codice IPPC 5.1 e 5.3 è stato richiesto, da questo Settore, con nota prot. n. 395387 del 05/06/2010 alla ditta di conoscere l'intenzione in merito alla realizzazione dell'impianto;
- la ditta, con nota acquisita al ns. prot. n. 0545407 del 25/06/2010, ha comunicato di costruire il suddetto impianto successivamente all'acquisizione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la Ditta IM.EC. Tecnologie Ecologiche S.r.l., legale rappresentante Francesco Bartoletti nato a Roma (RM) il 02/08/1968, ha presentato, in data 26/08/2010 prot. n. 0699166, istanza di Autorizzazione integrata Ambientale, ai sensi del D.Lgs 152/06 Titolo III bis, per l'attività di messa in riserva, stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi di cui al codice IPPC 5.1 e 5.3 di cui all'allegato VIII parte II del suddetto decreto, con sede in Benevento - Zona Ind.le ASI – Ponte Valentino Zona Z5;
- in data 01/12/2010, a seguito di perfezionamento della documentazione allegata all'istanza, è stato avviato il procedimento amministrativo;
- in data 07/12/10 e 22/12/2010 la C.T.I. di cui alla D.G.R.C. n. 1411 del 27.7.07 come integrata con D.D. n. 888 del 12.09.07 dell'AGC 05 - Settore Tutela Ambiente ha esaminato la pratica ritenendo necessario acquisire chiarimenti ed integrazioni da richiedere alla ditta unitamente a quelle eventualmente ritenute necessarie dagli Enti partecipanti alla Conferenza di Servizi;
- in data 02/02/2011 si è tenuta la Conferenza di Servizi istruttoria, alla quale hanno partecipato, oltre il Dirigente di questo Settore, i rappresentanti dell'ARPAC – Dipartimento Provinciale di Benevento, dell'ASL BN1, della Provincia di Benevento, nonché il rappresentante dell'Università del Sannio che ha illustrato il rapporto tecnico istruttorio, mentre risultavano assenti il Comune di Benevento, l'Autorità di Bacino Liri – Garigliano Volturno, la Soprintendenza di CE e BN e l'ASI, in cui è stato ritenuto necessario acquisire integrazioni e chiarimenti;
- il Comune di Benevento, assente alla suddetta seduta, faceva pervenire parere prot. n. 5766/2011, acquisito al ns. prot. n. 0080066 del 02/02/2011, dal quale emergeva, in particolare che parte del manufatto da realizzare ricadeva nei 150 metri dal fiume Calore, area a vincolo paesaggistico, e pertanto doveva applicarsi l'art. 146 (autorizzazione paesaggistica) del D. Lgs. 42/2004 e smi;
- questo Settore, con nota prot. 0113895 del 14/02/2011 e, così come richiesto con nota n. 0002602 del 02/02/2011 dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e paesaggistici storico artistici ed etnoantropologico di Caserta e Benevento, ha richiesto al Comune di Benevento di sottoporre il progetto al parere della Commissione Edilizia Integrata così come disposto dal D.Lgs.42/04;
- la ditta IM.EC con nota del 07/04/2011 ha provveduto a definire con il Comune di Benevento l'applicazione dell'art. 146 (autorizzazione paesaggistica) del D.Lgs. 42/04 e ha confermato di aver consegnato la documentazione progettuale ed amministrativa;

- in data 11/05/2011 si è tenuta la Conferenza di Servizi, alla quale hanno partecipato, oltre il Dirigente di questo Settore, i rappresentanti dell'ASL BN1, della Provincia di Benevento, nonché il rappresentante dell'Università del Sannio, mentre risultavano assenti, l'ARPAC, l'Autorità di Bacino Liri – Garigliano Volturno, la Soprintendenza di CE e BN e l'ASle il Comune di Benevento che ha fatto pervenire nota prot. n. 43025 del 09/05/2011, acquisita agli atti prot. n. 0365444 del 09/05/2011, in cui ha comunicato che la ditta non ha provveduto a trasmettere la documentazione integrativa, ponendo lo stesso nella impossibilità di poter procedere alla formulazione del parere e ribadendo quanto segue:
 1. parte del manufatto da realizzare ricade nei 150 metri dal fiume e pertanto deve applicarsi l'art. 146 (autorizzazione paesaggistica) del D.Lgs. 42/2004 e smi; Ad oggi non risulta consegnata la Relazione Paesaggistica di cui al DPCM 12.12.2005 che avrebbe consentito al Comune di sottoporre il progetto al parere della Commissione Edilizia Integrata come richiesto nella nota della Regione prot. N.15240/2011 e dalla Soprintendenza prot. n. 14372/2011;
 2. ancora oggi manca la verifica di compatibilità ambientale ed urbanistica e l'approvazione del progetto da parte dell'ASI come stabilito dall'art. 3 delle norme Tecniche di Attuazione del piano ASI e già richiesto con la nota prot. 23860/2011;
- la ditta, così come rappresentata, ha ribadito, nella suddetta seduta, di aver prodotto in tempo utile al Comune di Benevento tutta la documentazione progettuale necessaria, contrariamente a quanto affermato dallo stesso, e stante i ripetuti e immotivati ostacoli frapposti dal Comune di Benevento, dal 2007 ad oggi, comunica la formale volontà di voler stralciare l'area sottoposta a vincolo paesaggistico, metri 150 dal fiume, area peraltro non interessata dal ciclo produttivo;
- l'ARPAC, con prot. n. 0016880 del 10/05/2011, ha fatto pervenire il proprio parere favorevole con prescrizioni e in particolare:
 - ✓ Integrare il Piano di Monitoraggio e Controllo prevedendo le due tabelle C6 e compilandole adeguatamente;
 - ✓ Inviare in tempi brevi il Programma di rilevamento acustico indicato al punto 3.1.7 del Piano di Monitoraggio e controllo;
 - ✓ Fornire chiarimenti in merito all'eventuale necessità di inserire una fase di abbattimento con impianto a carboni attivi (BAT 57 e 58);
 - ✓ Gestire l'attività nel pieno rispetto delle normative ambientali di settore;
 - ✓ presentare con scadenza annuale le risultanze del Piano di Monitoraggio e Controllo;
- nella suddetta seduta è stato acquisito il parere favorevole dell'Autorità di Bacino Liri – Garigliano Volturno, espresso con nota n. 1595 del 21/02/2011, con le prescrizioni rese al Piano Regolatore Generale Territoriale del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Benevento richiamandone gli aspetti urbanistico – ambientali in esso contenuti;
- alla luce di quanto espresso dalla ditta in merito alla esclusione dell'area sottoposta a vincolo paesaggistico (150 metri dal fiume) dal progetto, la seduta viene aggiornata in attesa dell'invio del progetto rimodulato;
- la ditta in data 09/06/2011 ha trasmesso la suddetta documentazione;
- con nota n. 0467118 del 14/06/2011, questo Settore ha comunicato alla Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico di Caserta e Benevento che la ditta, in base al progetto rimodulato e venendo meno il vincolo paesaggistico non necessita acquisire il parere della stessa;
- in data 29/06/2011 si è svolta la Conferenza di Servizi Decisoria alla quale hanno partecipato, oltre al Dirigente di questo Settore, la Provincia di Benevento, l'ASL BN1, risultano assenti i rappresentanti del Comune di Benevento, l' ARPAC – l'Autorità di Bacino Liri – Garigliano Volturno e l'ASI;
- nella suddetta seduta è stata letta la nota prot. 57256 del 22/06/2011, acquisita al ns. prot. n. 496941 del 24/06/2011, del Comune di Benevento – Settore Gestione e Tutela del territorio in cui si dichiara che, nonostante l'integrazione trasmessa dalla ditta, l'Ente non è messo nella condizione di poter procedere per quanto di competenza, in quanto :

- ✓ parte del manufatto da realizzare ricade nei 150 metri dal fiume (come da copia aerofotogrammetria di sovrapposizione allegata) e pertanto deve applicarsi l'art. 146 (autorizzazione paesaggistica) del D.lgs. 42/2004 e succ. mod ed int. è necessario consegnare la relazione paesaggistica di cui al DPCM 12/12/2005 che consente al Comune di sottoporre il progetto al parere della Commissione Edilizia Integrata come richiesto nelle precedenti note della Regione prot. n° 15240/2001 e dalla Soprintendenza prot. N° 14372/2001;
- ✓ manca ancora la verifica di compatibilità ambientale ed urbanistica e l'approvazione del progetto da parte dell'ASI come stabilito dall'art. 3 delle norme tecniche di attuazione del piano ASI già richiesto con nota prot. 23860/2011;
- viene data lettura della nota del 29/06/11 acquisita al prot. N° 508407, con cui l'ARPAC, a seguito dell'esame della documentazione integrativa, esprime parere positivo con le seguenti prescrizioni:
 - ✓ invii in tempi brevi il Programma di rilevamento acustico indicato al punto 3.1.7 del Piano di Monitoraggio e Controllo;
 - ✓ si attenga a quanto indicato negli elaborati progettuali con particolare riferimento alle ultime integrazioni pervenute;
 - ✓ gestisca l'attività nel pieno rispetto delle normative ambientali di Settore;
 - ✓ presenti con cadenza annuale le risultanze del Piano di Monitoraggio e Controllo;
- nella seduta del 29/06/2011 l'ASL BN1 e l'Amministrazione Provinciale di Benevento hanno espresso parere favorevole e il rappresentante dell'Università del Sannio ha illustrato il rapporto tecnico istruttorio esprimendo una valutazione favorevole in merito al progetto presentato, che è parte integrante del presente atto quale allegato 2;
- la ditta, nella suddetta seduta, contestando quanto affermato dal Comune di Benevento richiede la chiusura dei lavori della Conferenza e la sospensione dei termini del procedimento, ai fini della definizione delle problematiche emerse con il Comune stesso;
- i lavori della Conferenza, acquisiti i pareri favorevoli degli Enti intervenuti e ritenuto acquisito l'assenso dell'ASI ai sensi dell'art. 14 ter comma 7 - legge 241/90 e s.m.i., vengono chiusi subordinando il rilascio del provvedimento autorizzatorio alla definizione delle problematiche emerse con il Comune di Benevento;

CONSIDERATO CHE

- con nota prot. n. 94799 del 24/10/2011 il Comune di Benevento – Settore Urbanistica – ha comunicato l'assenza di vincoli urbanistici per il lotto Z5 sito in zona ASI, foglio 33 p.lle 247 – 1281 – 1348 – 1350, allegando alla stessa relazione del Settore Gestione e Tutela del territorio dalla quale emerge la necessità di acquisire in sede di Conferenza di Servizi le prescrizioni del Sindaco (quale Ufficiale di Governo) ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.L.SS. n. 1265/34;
- i lavori della Conferenza di Servizi si erano conclusi, questo Settore con nota n. 0835073 del 07/11/2011 ha richiesto il parere di cui sopra al Sig. Sindaco del Comune di Benevento assegnando il termine di 10 giorni per il riscontro della stessa, precisando che in mancanza si sarebbe proceduto al rilascio del Decreto AIA sulla base delle prescrizioni definite in Conferenza di Servizi;
- il Sindaco del Comune di Benevento, nei termini assegnati, non ha dato riscontro alla suddetta richiesta;
- il Decreto VIA di cui al D.D. n. 521/06 è valido, così come chiarito con nota n. 0745625 del 04/10/2011 del Settore Tutela dell'Ambiente, e che il progetto esaminato in fase di V.I.A. è conforme a quello valutato ai fini A.I.A.;
- il suddetto D.D. n. 521/06 esprime parere favorevole di VIA con le seguenti prescrizioni:
 - ✓ la linea di raccolta di accumulo in serbatoi delle acque di prima pioggia, nonché quella di spillamento dal polmone di ricevitore, fino alla vasca – unità di bilanciamento deve essere indipendente da tutti gli altri condotti di adduzione;

- ✓ la capacità del polmone di raccolta delle acque di prima pioggia non può eccedere i 10 mc. La portata di spillamento del polmone deve essere asservita alla portata totale di alimentazione all'unità di bilanciamento e non superiore al 3% in volume del riciclo;
- ✓ l'impianto deve essere attrezzato con punti di prelievo:
 - a valle delle linee di trattamento specifico della sezione intermedia, prima dell'alimentazione della sezione biologica terminale;
 - sulla linea del percolato fresco in alimentazione alla sezione biologica;
 - in uscita dalla sezione biologica.

Tale predisposizione consentirà le opportune prescrizioni delle competenze di controllo in sede di autorizzazione.

- Verifica periodica, demandata al gestore, che l'esercizio dell'impianto non induca nel tempo "slip" di ammoniaca all'esterno per difetto di tenuta;
- la ditta ha trasmesso la ricevuta del versamento a favore della Regione Campania per un totale € 18.000,00 calcolato ai sensi del DM 24.4.08, in base alla dichiarazione asseverata prodotta dalla ditta stessa;

PRECISATO CHE

- ai sensi del comma 11 dell'art.29 quater del D.lgs 152/06, l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni di cui agli articoli 124, 208, 269, 214 e 216 del D.lgs 152/06 e s.m.i.;

VISTO

- la D.G.R.C. n.3582 del 19.07.02 con la quale la Giunta regionale ha individuato nell'AGC 05 l'Autorità competente di cui all'art. 2 punto 8 del precedente D.lgs 372/99;
- la D.G.R.C. n. 62 del 19.01.07 "Provvedimenti per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59."
- il D.D. n. 16 del 30.01.07 con il quale si è provveduto alla pubblicazione della modulistica per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D. lgs 59/05 dell'AGC 05 – Settore Tutela Ambiente;
- il D.D. n. 888 del 12.09.07 con il quale è stato disposto di affidare alle C.T.I operanti presso i Settori T.A.P. anche le attività istruttorie inerenti le Autorizzazioni Integrate Ambientali dell' AGC 05 -Settore Tutela Ambiente;
- la Convenzione stipulata tra l'Università del Sannio e la Regione Campania in data 27.8.07 e successivi rinnovi;
- la D.G.R.3466 del 03.06.00;
- il D.D. n. 9 del 20.04.11 del Coordinatore dell'AGC 05 ;

CONSIDERATO CHE

sono state verificate le condizioni che garantiscono la conformità dell'impianto ai requisiti previsti dal titolo III del D.lgs 152/06 e s.m.i. (ex D.lgs 59/05) e che le modalità previste nel progetto consentono di conseguire un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso secondo quanto indicato dall'art.29sexies c.1 del decreto legislativo suddetto;

RICHIAMATI

- i pareri favorevoli degli Enti competenti e interessati, espressi per quanto di competenza ed acquisiti in sede di Conferenza di Servizi, giusti i verbali delle stesse, in atti;
- il parere favorevole, con indicazioni, dell' ARPAC di Benevento espresso con nota prot. n. 508407 del 29/06/2011;
- il parere espresso dal Comune di Benevento prot. 94799 del 24/10/2011;

ACQUISITO

ai sensi dell'art.14 ter comma 7 della L.241/90 e s.m.i., l'assenso dell'ASI ;

VISTO

- il D.lgs 152/06 e s.m.i.;
- il D.M. 31.01.05;
- il D.M. 29 .01.07;
- la legge 243 del 19/12/07 di conversione del D.L. n.180 del 30/10/07;

- la legge 31 del 28.02.08 di conversione del D.L. 248 del 31.12.07;
- il D.M. 24.04.08;
- il D.lgs 128/10;

VISTA

la proposta del Responsabile del procedimento per l'adozione del provvedimento di seguito riportato e l'attestazione di regolarità del procedimento amministrativo svolto, resa dalla posizione organizzativa competente;

RITENUTO

di rilasciare, ai sensi del titolo III del D.lgs 152/06, fatte salve le autorizzazioni, prescrizioni e la vigilanza di competenza di altri enti, l'autorizzazione integrata ambientale oggetto dell'istanza innanzi specificata, con le prescrizioni di cui al presente dispositivo

DECRETA

- 1 APPROVARE il progetto e AUTORIZZARE** la costruzione dell'impianto ai sensi dell'art. 213 del D.Lgs. 152/06 e smi, che prevede che l'AIA sostituisca ad ogni effetto l'autorizzazione unica di cui all'art. 208 dello stesso e quindi la presente approvazione "sostituisce ai sensi del comma 6, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali" ;
- 2 DI RILASCIARE** alla ditta la Ditta IM.EC. Tecnologie Ecologiche S.r.l., P.IVA 05410051006 con sede in Roma al Viale dell'Arte n. 85, legale rappresentante Francesco Bartoletti nato a Roma (RM) il 02/08/1968 l'Autorizzazione integrata Ambientale ai sensi del D.lgs 152/06 Titolo III bis di cui all'allegato VIII alla parte II di "messa in riserva, stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi di cui al codice IPPC 5.1 e 5.3 " con sede in Benevento - Zona Ind.le ASI – Ponte Valentino Zona Z5, foglio 33 p.lle 247 – 1281 – 1348 – 1350 alle condizioni e con le modalità descritte nel progetto presentato e con le prescrizioni di seguito elencate:
 - la costruzione dell'impianto deve avvenire ai sensi del D.P.R. 6 Giugno 2001 n. 380 e i lavori devono iniziare entro un anno dall'approvazione e concludersi entro tre anni, precisando che l'inizio dei lavori dovrà essere comunicato al Comune di Benevento – Settore Urbanistica ed a questo Settore Provinciale, previa eventuale autorizzazione alle opere strutturali da parte del competente Genio Civile;
 - la capacità produttiva non può eccedere le seguenti quantità:

Stoccaggio (D13 – D15)	1.500 tonnellate; (max stoccabili in ogni momento)
stoccaggio liquidi	750 tonnellate;
stoccaggio rifiuti solidi	750 tonnellate;
Trattamento (D8 - D9)	400 mc/d (per 365 giorni - anno solare)
trattamento liquidi	400 mc/d; (per 365 giorni - anno solare)
 - gestire l'attività nel pieno rispetto delle normative ambientali di settore;
 - adottare tutte le prescrizioni contenute nel parere VIA di cui al D.D. 521/06 e riportate in premessa, nonché quelle dell'Autorità di bacino Fiumi Liri Garigliano Volturno anch'esse riportate in premessa;
 - l'esercizio dell'attività è subordinato alla presentazione a questo Settore della perizia giurata di tecnico abilitato circa la ultimazione dei lavori e la conformità degli stessi al progetto approvato nonché di apposita polizza fidejussoria a prima escussione rilasciata in favore del Presidente della Giunta Regionale della Campania a garanzia di eventuali danni all'ambiente che possano determinarsi nell'esercizio dell'attività, con le modalità e per l'importo calcolato da questo Settore sulla base delle disposizioni vigenti al momento; l'attività potrà essere esercita solo dopo sopralluogo dell'A.R.P.A.C. che verifichi la corrispondenza di quanto realizzato con quanto autorizzato;
 - prima dell'avvio dell'esercizio deve essere trasmessa a questo Settore la scheda "INTERCALARE RT" dell'Albo Nazionale Gestori Rifiuti relativi al Responsabile Tecnico – Gestore dell'Impianto;
 - non utilizzare l'area sottoposta a vincolo paesaggistico (150 metri dal fiume);
 - al momento della cessazione definitiva dell'attività deve essere eseguito il ripristino ambientale del sito sulla base del progetto/programma approvato con il presente atto;

CICLO PRODUTTIVO

Realizzazione di una piattaforma polifunzionale di gestione rifiuti in cui verranno svolte attività di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, attraverso le seguenti operazioni:

1. **D8 – Trattamento biologico** (che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti di smaltimento elencati nei punti da D1 a D12 di cui all'allegato B alla Parte Quarta al D.Lgs 152/06);
2. **D9 – Trattamento chimico-fisico** (che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti di smaltimento elencati nei punti da D1 a D12 di cui all'allegato B alla Parte Quarta al D.Lgs 152/06);
3. **D13 – Raggruppamento preliminare** (prima di uno dei procedimenti di smaltimento elencati nei punti da D1 a D12 di cui all'allegato B alla Parte Quarta al D.Lgs 152/06);
4. **D15 – Deposito preliminare** (prima di uno dei procedimenti di smaltimento elencati nei punti da D1 a D12 di cui all'allegato B alla Parte Quarta al D.Lgs 152/06).

Le filiere di trattamento previste, per effettuare le seguenti operazioni di smaltimento secondo l'allegato B (parte quarta) al D.Lgs. 3 Aprile 2006 n.152, sono le seguenti:

Attività

LINEA 1 - Raggruppamento preliminare -
Stoccaggio preliminare (Operazioni D13-D15)

LINEA 2 - Trattamento chimico-fisico-biologico
rifiuti liquidi (Operazioni D8-D9)

Impianto (filiera di trattamento)

Aree ed impianti di raggruppamento preliminare e stoccaggio preliminare, costituite da apposite aree attrezzate di scarico rifiuti, serbatoi di stoccaggio per i rifiuti liquidi ed aree impermeabilizzate di stoccaggio rifiuti solidi in cassoni, big-bags e contenitori a tenuta.

Impianto di trattamento chimico-fisico-biologico rifiuti liquidi, costituito da reattori di trattamento chimico fisico di tipo batch (regime discontinuo), impianto di evaporazione ed impianto di trattamento biologico di tipo SBR (Sequencing Batch Reactor); all'impianto in esame sono associati una sezione di stoccaggio e dosaggio reagenti chimici e una sezione di disidratazione dei fanghi da trattamento chimico-fisico e da trattamento biologico.

MATERIE PRIME UTILIZZATE:

Trattandosi di una piattaforma di gestione e trattamento rifiuti, le materie prime che saranno utilizzate nell'impianto sono costituite esclusivamente da:

- ☐ rifiuti in ingresso destinati alle attività di stoccaggio (D13 e D15) e trattamento (D8 e D9);
- ☐ reagenti chimici utilizzati per il trattamento;

Analogamente i prodotti intermedi saranno costituiti da rifiuti in corso di trattamento.

In particolare, tutti i rifiuti in ingresso saranno avviati alle successive operazioni di trattamento per lo smaltimento (operazioni D9 e D8), o di raggruppamento preliminare e stoccaggio preliminare (operazioni D13 e D15) prima di essere avviati ad altri impianti di terzi autorizzati per lo smaltimento definitivo.

L'elenco dei Codici CER dei rifiuti gestiti è riportato nella scheda INT2 che è parte integrante del presente atto quale **ALLEGATO 3**.

Gli impianti e le linee produttive previste dal progetto hanno le seguenti potenzialità:

- | | |
|---------------------------------|---|
| • Stoccaggio (D13 - D15) | 1.500 tonnellate (max stoccabili in ogni momento); |
| stoccaggio liquidi | 750 tonnellate; |
| stoccaggio rifiuti solidi | 750 tonnellate; |
| • Trattamento (D8 - D9) | 400 mc/d (per 365 giorni - anno solare) |
| trattamento liquidi | 400 mc/d; (per 365 giorni - anno solare) |

Applicazione delle MTD / BAT

L'elenco delle MTD applicabili e lo stato di applicazione delle stesse sono riportate nell'allegato Y13 che è parte integrante del presente atto quale **ALLEGATO 4**.

MATRICI AMBIENTALI

A) Emissioni in atmosfera

Tab. A Quadro di riferimento delle emissioni :

N. Cami no	Origine	Portata Nmc/h	inquinanti emessi	Durata		Impianto di abbattimento
				h/g	g/a	
E1	Impianto di stoccaggio rifiuti liquidi Impianto di trattamento chimico-fisico-biologico rifiuti liquidi ricambio aria comune a tutte le linee	50000	H ₂ S NH ₃ Polveri Mercaptani COV	24	365	a) 4 Venturi – Scrubber +Scrubber doppio stadio (lavaggio acido-base)
E2	Impianti evaporazione – caldaia	6000		24	365	
E3	Impianto di ozonizzazione	162	Ozono	24	365	Sistema di distribuzione di ozono termocatalitico

Prescrizioni

- La sezione di sbocco dei camini deve essere diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.
- I camini delle emissioni elencate in "TAB A – Quadro riassuntivo delle emissioni", per le quali è previsto un controllo analitico, devono disporre di prese per le misure; inoltre i campionamenti agli stessi devono essere effettuati in punti facilmente accessibili, scelti sulla base della UNI 10169. Le postazioni e i percorsi devono essere correttamente dimensionati sulla base delle esigenze inerenti il campionamento e le misure devono essere eseguite secondo le metodiche ufficiali. I prelievi dei campioni al camino e/o in altre idonee posizioni adatte a caratterizzare le emissioni devono essere effettuati nelle condizioni di funzionamento più gravose degli impianti produttivi ad essi collegati. I punti di prelievo dei camini devono essere resi sempre accessibili agli organi di controllo. Le strutture di accesso (scale, parapetti, ballatoi, cestelli, mezzi mobili ecc.) devono rispondere alle misure di sicurezza previste dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, con particolare riferimento al D.P.R. 547/55, al D.Lgs. 626/94 e successive integrazioni e/o modifiche.
- Deve essere osservata la frequenza delle manutenzioni degli impianti di abbattimento delle emissioni così come indicato nel manuale d'uso e di manutenzione dalle ditte costruttrici degli stessi.
- Deve essere adottato un registro per le analisi ed un registro per gli interventi sugli impianti di abbattimento delle emissioni, secondo le disposizioni di cui ai punti 2.7 e 2.8 Allegato VI – parte V – del D.Lgs. n. 152/2006 con pagine numerate, firmate dal responsabile dell'impianto e vidimate;
- La data, l'orario ed i risultati delle misure, le caratteristiche di marcia degli impianti nel corso del prelievo devono essere annotati nel registro;
- Fermi restando gli obblighi di cui al comma 14 dell'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, ogni interruzione del funzionamento degli impianti di abbattimento, quale ne sia la causa (manutenzione ordinaria o straordinaria, guasti accidentali, interruzioni dell'impianto produttivo, etc.) deve essere annotata nell'apposito registro. La comunicazione prevista dal

sopra citato comma 14, in caso di guasto tale da non permettere il rispetto del valore limite di emissione, deve essere inviata – entro le 8 ore successive all'evento – al Settore Ecologia Tutela Ambiente di Benevento ed A.R.P.A.C Dipartimento di Benevento;

- i registri devono essere resi disponibili ogni qual volta ne venga fatta richiesta dagli organi di controllo;
- trasmettere nei 30gg successivi le risultanze delle suddette analisi a questo Settore, all'ARPAC, all'ASL BN1, al Comune di Benevento ed alla Provincia di Benevento;
- i controlli successivi avranno la cadenza prevista dal piano di monitoraggio e controllo allegato al presente atto;
- Rispettare, per ogni singolo inquinante, i limiti di emissione, previsti dall'allegato 1 alla parte V del d.lgs 152/06 e/o dalla normativa vigente al momento in materia;
- I controlli dovranno essere effettuati con la frequenza prevista nel piano di monitoraggio e controllo approvato con il presente atto.

B - APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

L'acqua potabile utilizzata viene prelevata dall'acquedotto comunale.

C - SCARICHI IDRICI

Sono previsti tre scarichi finali, che hanno come recapito finale la fognatura Consortile ASI:

I1 – Acque trattate in uscita dall'impianto chimico fisico biologico;

I2 – Acque da servizi igienici;

I3 – Acque bianche da superfici da copertura (scarichi pluviali) e seconda pioggia;

Prescrizioni:

- effettuare i controlli per gli inquinanti e con la frequenza prevista nel piano di monitoraggio e controllo suddetto ed approvato con il presente atto;
- rispettare, salvo diversa disciplina regionale, il regolamento ASI;
- adeguarsi alla emananda disciplina regionale circa lo scarico delle acque reflue meteoriche, previa istanza di modifica della presente autorizzazione da presentarsi entro e non oltre 60gg dalla entrata in vigore della suddetta disciplina.

D - EMISSIONI SONORE

- Devono essere rispettati i valori limite di emissione ed immissione di cui al piano di zonizzazione acustica approvato dal Comune di Benevento ed in mancanza i limiti previsti dalla normativa vigente in materia;
- inviare entro 30 giorni dall'inizio dell'attività all'ARPAC – al Comune di Benevento e a questo Settore il programma di rilevamento acustico indicato al punto 3. 1. 7 del Piano di Monitoraggio e Controllo;

E - SUOLO

- Il gestore deve mantenere in buono stato di conservazione le aree impermeabilizzate e le strutture / apparecchiature interrate e non dell'insediamento, provvedendo tempestivamente alla riparazione delle parti eventualmente danneggiate, al fine di evitare che sostanze potenzialmente inquinanti entrino in contatto con il suolo;
- Il gestore deve attuare il programma di smantellamento e caratterizzazione del suolo in fase di chiusura dell'impianto predisposto ai sensi dell'art.6 comma 16 lettera f) del D.Lgs 152/06 e s.m.i. ed approvato con il presente atto;

F- RIFIUTI

Potenzialità dell'impianto

La determinazione della potenzialità dell'impianto, è stata effettuata in base alla Delibera della GRC n° 1411/2007, punto 9.1.1 lettera c) che prevede una quantità massima stoccabile di rifiuti che, in ogni momento, non deve essere superiore a 1 m³ per ogni 4 m² di superficie, considerato quanto dichiarato nella SCHEDA C – Sezione C3, il quantitativo massimo di rifiuti che sarà possibile stoccare all'interno dell'impianto sarà di **1500 m³**, di cui :

- stoccaggio liquidi 750 tonnellate;
- stoccaggio rifiuti solidi 750 tonnellate;

con una capacità di trattamento di rifiuti liquidi pari a: 400 mc/d (per 365 giorni - anno solare)

Gestire i rifiuti i cui codici CER sono riportati nella scheda INT2 che è parte integrante del presente atto quale **ALLEGATO 3**.

Prescrizioni:

- Il gestore deve garantire che le operazioni di stoccaggio e deposito temporaneo dei rifiuti in entrata e in uscita avvengano in modo da impedire eventuali sversamenti di sostanze nell'ambiente e nel rispetto della parte IV del D.lgs 152/06.
- I serbatoi dei rifiuti liquidi da trattare e dei reattivi da usare devono essere collocati in idonei bacini di contenimento.

3 di approvare la proposta di piano di monitoraggio e controllo, che allegato al presente atto ne è parte integrante, come All. 2, con le prescrizioni di seguito elencate:

3.1 La data e gli orari previsti per gli autocontrolli indicati nelle tabelle di cui al paragrafo "A-Matrici Ambientali" devono essere comunicati almeno entro **20** giorni prima dalla loro effettuazione al Settore Ecologia Tutela Ambiente disinquinamento di Benevento ed all'ARPAC Dipartimento Prov.le di Benevento;

3.2 I risultati degli autocontrolli di cui alle tabelle al paragrafo "A. Matrici Ambientali" devono essere inviati a partire dalla data dalla loro esecuzione entro **30** giorni al Settore Ecologia Tutela Ambiente disinquinamento di Benevento, ed all'ARPAC Dipartimento Prov.le di Benevento;

3.3 Le tempistiche, le metodiche di prelievo, di campionamento e di analisi, le procedure di registrazione e di trattamento dei dati acquisiti, ecc, laddove non diversamente indicato nel presente "allegato 2", sono quelle della Linea Guida in materia di sistemi di monitoraggio di cui allegato 2 al D.M. 31/01/2005;

3.4 Ai sensi del comma 5 dell'art. 29 Decies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria allo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, al prelievo dei campioni e alla raccolta di qualsiasi informazione necessaria. Pertanto, le postazioni attinenti il controllo devono essere accessibili e realizzate tenuto conto delle operazioni da effettuarsi e delle norme di sicurezza;

3.5 trasmettere con cadenza annuale le risultanze del PMC;

4 di approvare il programma di smantellamento e caratterizzazione del suolo in fase di chiusura dell'impianto predisposto ai sensi dell'art.3 comma 1 lettera f) del d.lgs 152/06 e s.m.i.;

5 la presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 29 octies, comma 1 del D. Lgs 152/06 s.m.i., ha la durata di 5 anni dalla data di notifica del presente provvedimento; fermo restando l'applicazione, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni autorizzatorie, dell'art.29 decies comma 9 dello stesso D.lgs;

6 il gestore è tenuto a presentare sei mesi prima della scadenza suddetta istanza di rinnovo, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'art.29 ter, comma 1 del d.lgs 152/06;

7 ogni proposta di variante, anche migliorativa, relativa a modalità costruttive o gestionali deve essere comunicata all'Ente preposto al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale che nel caso di modifica sostanziale provvederà al rilascio di nuova autorizzazione;

8 la ditta è tenuta al versamento delle tariffe relative ai controlli da parte dell'ARPAC, pena la decadenza dell'autorizzazione, determinate secondo l'allegato IV e V del D.M. 24.04.08, come segue:

a) prima della comunicazione prevista dall'art.29 decies, comma 1 del D.lgs 152/06 e s.m.i., allegando la relativa quietanza a tale comunicazione, per i controlli programmati nel periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nell'autorizzazione integrata ambientale al termine del relativo anno solare;

b) entro il 30 gennaio di ciascun anno successivo per i controlli programmati nel relativo anno solare, dandone immediata comunicazione all'autorità di controllo competente (ARPAC);

I suddetti oneri, calcolati in base al DM 24.04.2008, comprendono tutti i controlli previsti nell'autorizzazione integrata ambientale compresi quelli sulle acque di scarico (art.124 del D.lgs 152/06);

9 la presente autorizzazione sostituisce le autorizzazioni di cui agli articoli 124, 208 e 269 del D.lgs 152/06;

10 la presente autorizzazione, non esonera la Ditta IM.EC. Tecnologie Ecologiche s.r.l. dal conseguimento di ogni altro provvedimento, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in questione;

- 11** l'ARPAC Campania - Dipartimento provinciale di Benevento nello svolgimento delle proprie funzioni e compiti istituzionali svolge il controllo dell'osservanza, da parte del gestore, di quanto riportato nel presente provvedimento;
- 12** di notificare il presente provvedimento alla ditta IM.EC Tecnologie Ecologiche s.r.l., all'ARPA Campania - Dipartimento provinciale di Benevento, all'Amministrazione prov.le di Benevento, al Comune di Benevento, all'ASL BN1 all'ASI di Benevento e all'Autorità di Bacino Liri Garigliano Volturno;
- 13** di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.C.;
- 14** di trasmettere copia all'Assessore al ramo ed all'A.G.C. 05;
- 15** la presente autorizzazione integrata ambientale e i dati relativi al monitoraggio ambientale saranno depositati e resi disponibili per la consultazione del pubblico presso la Regione Campania Settore Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento di Benevento sita in piazza E. Gramazio,1-Benevento;
- 16** ai sensi dell'art. 3 comma IV della L. 7.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Dr. Antonello Barretta